	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)		Pagina 1 di 21
			Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze		
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc			

DUVRI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Azienda Committente: Carbosulcis S.p.A.

Azienda in Appalto:

Lavori da eseguire: Fornitura di un servizio in economia di
 movimentazione materiali mediante mezzi
 d'opera.doc.

Prima stesura del documento:	14/12/2016		
Integrazione del documento:	1°:	2°:	3°:

GP/SM

ALLEGATI

Allegato 1: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

Allegato 2: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 59 Ingresso nel sito".


Allegato 3: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".

Allegato 4: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".

Allegato 5: "Planimetria di Emergenza".

Allegato 6: "Metodologia valutazione rischi".

Allegato 7: "SCHEMA RIASSUNTIVO COMPORTAMENTI IN EMERGENZA"

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 2 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

1. PREMESSA.....	3
1.1 Sospensione dei Lavori	4
1.2 Oneri e doveri.....	4
2. AZIENDA COMMITTENTE.....	5
3. AZIENDA APPALTATRICE	6
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	7
4.2 Note per l'Impresa Appaltatrice	8
5. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE	8
5.1 Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	9
5.2 Individuazione dei rischi interfer	9
5.3 Viabilità e regole di precedenza	17
6. PRESCRIZIONI	17
6.1 Uso di Attrezzature specifiche	17
6.2 Formazione e Informazione.....	17
6.3 Obblighi e divieti dei lavoratori.....	18
6.4 Pronto Soccorso ed Emergenza	19
7 DISPOSIZIONI FINALI.....	20
8. COSTI PER LA SICUREZZA.....	20
9. CONCLUSIONI.....	21
9.1 Implementazione	21
9.2 Validità e revisioni	21
9.3 Dichiarazioni.....	21

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 3 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze
File:	053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

1. PREMESSA

Il presente documento viene predisposto per i lavori oggetto dell'Appalto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dalla Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008. In particolare, il documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, affinché il Datore di Lavoro committente:

- *fornisca all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, ..., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".*
(art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *promuova la cooperazione ed il coordinamento, ..., elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera...".*
(art. 26 comma 2 e comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *"indichi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni...".*
(art. 26 comma 5, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)

Si osservi che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Pertanto, le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008, "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza", ha chiarito i seguenti aspetti:

- A. Esistenza di <<interferenze>> e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il DUVRI costituisce un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'interferenza.

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 4 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

La Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.24 del 14/11/2007, ha chiarito che il DUVRI è un documento <<dinamico>>, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

Inoltre, l'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

1.1 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.


1.2 Oneri e doveri

Prima dell'affidamento dei lavori, la Carbosulcis S.p.A., provvederà a:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.


Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 5 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

2. AZIENDA COMMITTENTE

Nome	Carbosulcis S.p.A.
Sede Legale	Nuraxi Figus – 09010 Gonnese
Partita IVA	00456650928
Attività	Progettazione ed esplorazione mineraria, tracciamento delle strutture, coltivazione, trattamento e vendita di carbone e dei suoi derivati. Gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero.
Concessione Mineraria	Monte Sinni
Amministratore unico	Dott. Ing. Antonio Martini
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Michele Portas
Rif. Richiesta d'Acquisto e nota tecnica allegata	RdA n° 18915 del 16.11.2016 emessa da IMPAS
RSPP	P.M. Giuliana Porcu
Medico Competente	Dott. Giancarlo Papi
RLS	Sig.ri: Claudio Valleri; Gian Matteo Sabiu; Giancarlo Melis; Lorenzo Congia

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 6 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze
File:	053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

3. AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
e-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	

Sede Legale

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:

Datore Lavoro	
Rappresentante Legale	
RSPP	
RLS	
Medico competente (Se designato)	
Responsabile delle Emergenze	

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 7 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto della Richiesta d'Acquisto (come da nota tecnica allegata) l'esecuzione di:
 Servizio di nolo a Caldo (Personale e Mezzi) in grado di garantire in modo affidabile, efficiente ed efficace il corretto svolgimento delle lavorazioni di seguito elencate:

- Carico/scarico sui/dai mezzi di materiali sciolti carbone, inerte vagliato e tq;
- Alimentazione tramoggia Impianto di Vagliatura;
- Movimentazione, trasporto e abbancamento di materiali sciolti in carbone, inerte vagliato e tq;
- Compattazione, Profilatura e ripristino argini, scarpate, depositi materiali in cumulo;
- Manutenzione e realizzazione piste, piazzali e argini;
- Manutenzione/realizzazione vasche e canale di regimazione acque;
- Manutenzione corpo discarica RNP;
- Abbattimento polveri lungo le vie di transito dei mezzi interne ed esterne al sito;
- Abbattimento polveri lungo il corpo discarica RNP.


N.B.:

I servizi dell'azienda in appalto si svolgono durante le normali operazioni eseguite dall'azienda committente.

4.1 Durata dei lavori:

L'azienda Appaltatrice ha stimato che per tale intervento saranno necessari i giorni di lavoro elencati nel seguito, ripartiti nelle varie fasi, per ognuna delle quali si riporta l'attività:

FASE	ATTIVITA'	GIORNI IMPIEGATI (Validità del Contratto)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
...		
Totale giorni lavorativi:		

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 8 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

L'azienda Appaltatrice, fornirà all'azienda committente il proprio piano operativo per la sicurezza, POS (che diverrà parte integrante di questo documento), nel quale sarà riportata la propria analisi dei rischi, per ogni fase lavorativa.

Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'azienda committente, ed oggetto di informazione ai lavoratori dell'azienda committente che svolgeranno la propria attività lavorativa nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni esplicitate nel documento.

4.2 Note per l'Impresa Appaltatrice

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che la ditta appaltatrice potrà interromperli, qualora ritenesse nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla ditta appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

5. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- A. Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- B. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- C. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- D. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore).

.....

Si osservi che:

- Oltre i rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, devono essere fornite informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- La valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno e ai lavoratori dell'impresa appaltatrice, ma anche ad altro personale

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 9 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

che a vario titolo potrebbe essere presente nel luogo di lavoro.

Pertanto, prima di procedere alla individuazione e alla successiva valutazione dei rischi, partendo dalle informazioni contenute nel capitolato tecnico, dovranno essere individuate, per ogni singola attività, le fasi di lavoro.

Con la collaborazione delle funzioni aziendali interessate, saranno individuati con esattezza tutte le attività, i percorsi dei mezzi, le aree di lavoro, la tipologia delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, l'eventuale coinvolgimento nelle operazioni di personale della Committente (e/o di altre ditte terze) e/o la loro semplice presenza nei cantieri che potrebbe comunque generare contatti pericolosi.

Avvalendosi sempre della collaborazione delle suddette funzioni, saranno eseguiti inoltre vari sopralluoghi, tesi a una precisa comprensione dell'attività oggetto dell'appalto, dei percorsi dei mezzi e ad una mirata individuazione di tutti i rischi interferenti.

Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo.

Lo svolgimento di qualsiasi attività non contemplata nel presente appalto e/o che, per particolari ragioni, comporta delle variazioni rispetto ad esso, con l'introduzione di nuove interferenze, comporterà l'integrazione del presente documento e/o dovrà essere, eventualmente, autorizzata tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".


5.1 Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale dell'Impresa Appaltatrice garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale responsabile del committente.

Sono state fornite al personale della dell'Impresa Appaltatrice informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dalla Committente e sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della Direzione dell'Impresa Appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando all'interno del luogo di lavoro e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 10 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

5.2 Individuazione dei rischi interferenti

Nel seguito si procederà a fornire all'Impresa Appaltatrice informazioni inerenti:

- l'individuazione dei rischi interferenti, come indicato sopra;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte;
- le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- le regole di viabilità;
- gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza.

A Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore:

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?		VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SI	NO	R=PxD (ALLEGATO 6 AL DSSC-DUVRI)
PER LA SICUREZZA			
Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti	X		R=PxD=1x2=2
Mezzi di trasporto	X		R=PxD=2x2=4
Caduta corpi	X		R=PxD=2x2=4
Proiezione di schegge, polveri liquidi		X	
Carichi sospesi		X	
Seppellimento		X	
Impiego di macchine, utensili	X		R=PxD=1x3=3
Uso di mezzi di sollevamento mobili		X	
Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti	X		R=PxD=1x3=3
Investimento da mezzi mobili	X		R=PxD=1x3=3
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili		X	
Frammenti, distacchi di roccia		X	
Utilizzo di videoterminali		X	
Esplosioni		X	
Incendi o fuochi	E		R=PxD=1x3=3
Rischio elettrico		X	
Condizioni climatiche avverse		X	

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 11 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

Contatto con superfici ustionanti		X	
PER LA SALUTE			
Rumore	X		R=PxD=1x2=2
Vibrazioni meccaniche		X	
Campi elettromagnetici		X	
Radiazioni non ionizzanti		X	
Radiazioni ionizzanti		X	
Esposizione a sostanze / agenti chimici pericolosi		X	
Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni		X	
Esposizione ad agenti biologici pericolosi		X	
Esposizione a polveri	X		R=PxD=1x3=3
Esposizione a ectoparassiti	X		R=PxD=1x2=2
Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico....)		X	
Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità....)	X		R=PxD=1x2=2

Legenda:

X: rischio applicabile in condizioni normali di attività

E: rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dall'azienda committente per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

In generale qualsiasi anomalia tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle operazioni da parte del preposto di turno.

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti	Prestare attenzione nei movimenti e/o negli spostamenti. Prima dell'inizio dei lavori, prendere familiarità con l'ambiente di lavoro. Utilizzare sempre idonee calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo. In caso di discesa dal mezzo, verificare le condizioni del terreno.
Mezzi di trasporto	Attenersi ai limiti di velocità imposti all'interno dell'azienda; in caso di percorso pedonale, transitare esclusivamente sui marciapiedi. In caso di incrocio con altri mezzi, nelle strade dove non è possibile il doppio senso di marcia, attenersi a quanto determinato nella valutazione dei successivi rischi interferenti, Si ricorda che nella strada principale di accesso alla Discarica è vietato il transito pedonale.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 12 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Caduta corpi	Non sostare mai in corrispondenza di luoghi e impianti in cui vi sia il pericolo di caduta di corpi (particolare attenzione lungo linee nastri sopraelevate e passerelle di impianto. Indossare sempre i DPI per la protezione del capo e degli arti inferiori.
Proiezione di schegge, polveri, liquidi	
Carichi sospesi	
Seppellimento	
Impiego di macchine, utensili	Coordinare adeguatamente le operazioni in cui sono interessate contemporaneamente attività della Committente che prevedono l'utilizzo di macchine e/o utensili.
Uso di mezzi di sollevamento mobili	
Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti	La segnaletica presente all'interno dell'azienda deve essere rigorosamente rispettata. Qualora siano in corso operazioni o attività della committente che potrebbero interferire con quelle dell'impresa appaltatrice, i lavoratori dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite loro dal personale incaricato Carbosulcis.
Investimento da mezzi mobili	All'interno dell'area di lavoro, i mezzi devono procedere a velocità tale da non pregiudicare la sicurezza del conducente e di altri e comunque non superiore ai 20 Km/h.
Uso fiamme libere/sostanze infiammabili	
Campi elettromagnetici	
Frammenti, distacchi di roccia	
Utilizzo di videotermini	
Esplosioni	
Incendi o fuochi	Applicare quanto contenuto nello "Schema riassuntivo comportamenti in caso di emergenza".
Rischio elettrico	
Condizioni climatiche avverse	Nel caso in cui le condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia intensa o forte vento) rendano rischioso lo svolgimento dei lavori, interrompere gli stessi fino a quando sia possibile operare in piena sicurezza. In caso di scarsa visibilità o impercorribilità delle strade, sostare nelle apposite aree identificate.
Contatto con superfici ustionanti	

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 13 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Rumore	In caso si verificano difficoltà nelle comunicazioni e/o non sia possibile udire i segnali acustici, servirsi della comunicazione gestuale o attendere il termine della fase rumorosa.
Vibrazioni meccaniche	
Campi elettromagnetici	
Radiazioni non ionizzanti	
Radiazioni ionizzanti	
Esposizione a sostanze/Agenti chimici pericolosi	
Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni	
Esposizione ad agenti biologici pericolosi	
Esposizione a polveri	Attenersi a quanto determinato nella valutazione dei successivi rischi interferenti.
Esposizione a ectoparassiti	Nei periodi primaverili ed estivi, fare attenzione alle punture di insetti.
Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico,...)	
Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità,...)	Nel caso in cui ci sia presenza di agenti atmosferici particolarmente intensi che pregiudichino i lavori (pioggia intensa o forte vento) e rendano rischioso lo svolgimento degli stessi, interrompere le misurazioni e rilievi fino a quando sia possibile operare in piena sicurezza.

B Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

Interferenze sulla viabilità

Nelle aree di lavoro in cui può esserci il transito e/o la presenza contemporanea di mezzi pesanti appartenenti ad altri appaltatori (trasporto e movimentazione di rifiuti speciali non pericolosi, movimentazione interna aziendale di carbone lavato ed inerti e movimentazione e trasporto carbone), nonché di personale a piedi, procedere a passo d'uomo, rispettare rigorosamente la segnaletica e, qualora sia presente, seguire le indicazioni fornite dal personale a terra; se necessario, fermarsi.

L'autobotte sarà sempre presente nel carbonile durante la fase di carico del materiale sul camion mediante la pala meccanica (si veda il Paragrafo "Inalazione di polveri"); sarà necessaria dunque una rigorosa coordinazione delle operazioni tra gli operatori di tutti i mezzi coinvolti nell'attività suddetta; qualora si renda necessario, servirsi di personale a terra.; anche

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 14 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

in tale occasione, essendo presenti contemporaneamente il camion e la pala meccanica, sarà necessaria una rigorosa coordinazione delle operazioni tra gli operatori di tutti i mezzi coinvolti e, se necessario, servirsi di personale a terra.

In caso si verificano difficoltà nelle comunicazioni, a causa del rumore dei mezzi operanti contemporaneamente, e/o non sia possibile udire i segnali acustici, servirsi della comunicazione gestuale.

È vietato sostare con i mezzi al di fuori delle aree adibite a parcheggio; in caso di sosta prolungata spegnere il motore.

Prima dell'inizio dell'attività, gli operatori dei mezzi meccanici dovranno essere a perfetta conoscenza del tragitto che il mezzo stesso dovrà seguire e, conseguentemente, delle possibili interferenze con altri mezzi. Tale percorso sarà di volta in volta comunicato dal responsabile della funzione che richiede il servizio o da un suo preposto; dovranno quindi essere valutate le interferenze che, nel caso siano rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DSSC-DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

Nel momento in cui l'autobotte esegue la sosta per l'approvvigionamento dell'acqua, dove è ubicato l'apposito punto di prelievo, l'autista potrà scendere dal mezzo limitatamente al tempo necessario per l'operazione di apertura e chiusura della valvola dell'acqua, durante il quale dovrà stare sempre a bordo strada, preferibilmente dietro l'autobotte.

Qualora siano in corso anche le attività di trasporto e movimentazione di rifiuti speciali non pericolosi, movimentazione interna aziendale di carbone lavato ed inerti e movimentazione e trasporto carbone, che potrebbe dar luogo al transito contemporaneo di mezzi sullo stesso percorso, nei due sensi di marcia, in particolar modo nel tratto compreso tra il carbonile e l'impianto di vagliatura inerti, fino all'ingresso in azienda, è fondamentale che i mezzi, nel transitare, si mantengano rigorosamente sul lato destro della carreggiata.

Durante il transito nell'area della pesa, procedere a passo d'uomo, rispettare rigorosamente la segnaletica e le indicazioni fornite dal personale a terra (qualora sia presente) e, se necessario, fermarsi.

R=PxM=2x2=4

C Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

Il presente DUVRI sarà integrato all'atto dell'affidamento dei lavori in relazione alla valutazione dei rischi contenuta nel POS della Ditta assuntrice.

In seguito sono riportati i rischi che, in relazione alla natura dei lavori, si presume possano essere immessi da parte dell'Appaltatore.

L'organizzazione dell'esecuzione delle misure dovrà essere preventivamente concordata con il RUP/RdL, RSP ed i vari Responsabili dei luoghi di lavoro.

Macchine ed attrezzature

Tutti i mezzi e le macchine utilizzati devono essere adeguati all'impiego ed integri in tutte le loro parti; inoltre devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008).

Per lo svolgimento di qualsiasi attività, è di fondamentale importanza rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal Reparto utilizzatore e dal Responsabile dell'Area, se le due funzioni non sono coincidenti, in cui avvengono i lavori o da un suo preposto.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 15 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

È vietato compiere, di propria iniziativa e con qualsiasi mezzo, manovre o operazioni che non siano quelle espressamente autorizzate e/o di propria competenza e che possono quindi compromettere la sicurezza propria e di altre persone.

Qualora si renda necessario eseguire particolari manovre e/o nel caso in cui la visibilità sia limitata, ci si dovrà servire dell'ausilio di personale a terra.

Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza (sempre con l'autorizzazione scritta del R.U.P. e/o delle funzioni interessate), si rendesse necessario deviare e regolamentare il percorso dei mezzi, ad esempio durante la realizzazione di scavi mediante la terna o l'escavatore (si veda il successivo paragrafo "Rischi inerenti l'esecuzione di scavi", utilizzare la segnaletica idonea (Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 81/08) ed eventualmente servirsi di personale a terra.

In ogni caso, qualunque deviazione dovrà essere valutata ai fini dell'individuazione di nuove interferenze che, se rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DSSC-DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

Durante le fasi di lavoro più critiche, si raccomanda di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

R=PxM=1x3=3

Rischi inerenti l'esecuzione di scavi

Qualora l'utilizzo del mezzo (pala gommata, terna con benna ed escavatore cingolato) sia finalizzato all'esecuzione di scavi, sia a larga sezione che a sezione ristretta, questi dovranno essere sempre opportunamente segnalati e delimitati.

Applicare rigorosamente gli artt. 118, per quanto riguarda l'escavazione con mezzi meccanici, 119 e 120 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecuzione dello scavo, per evitare che vengano intercettati cavidotti contenenti cavi elettrici e/o altre condutture, e possano crearsi quindi situazioni pericolose, è vincolata dal rilascio dell'apposito permesso di lavoro da parte delle funzioni aziendali Manutenzione Meccanica e Manutenzione Elettrica, come previsto nel § 57.4.1 "Scavi in superficie" della PGS 57.

R=PxM=1x3=3

Seppellimento

Durante le fasi di lavorazione lungo gli argini e vietata la presenza di personale

Durante la fase di scarico dei materiali assicurarsi che il materiale non si sia impaccato sul cassone del camion e vietato sostare nella zona interessata; la rimozione di eventuali materiali dal cassone e da eseguirsi attraverso l'utilizzo di un escavatore

R=PxM=1x3=3

Inalazione di polveri

Nel caso in cui l'attività svolta dovesse dar luogo a formazione di polveri, ad esempio nel carbonile durante le fasi di carico dei camion mediante la pala meccanica, il reparto interessato alla suddetta attività si servirà dell'ausilio dell'autobotte che, inumidendo il materiale, limiterà la formazione delle polveri stesse evitando il rischio di inalazione.

Tutti i lavoratori dovranno, in ogni caso, avere in dotazione la maschera antipolvere con filtro P3 e gli occhiali panoramici.

R=PxM=1x2=2

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 16 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata secondo quanto dettato dalla normativa vigente ed in particolar modo, secondo quanto previsto dal Titolo VI e Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81/08.

R=P×M=1×2=2

Rumore

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo I e Capo II, tutte le misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori devono essere adottate al superamento del valore superiore di azione (art. 192 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009), pari a LEX, 8 h = 85 dB(A); ai lavoratori dovranno essere forniti i D.P.I. secondo quanto indicato all'art. 193.

I D.P.I. per la protezione dell'udito devono essere obbligatoriamente utilizzati dai lavoratori al superamento del valore superiore di azione e l'attenuazione prodotta dall'uso corretto degli otoprotettori deve essere tale da rispettare le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

I lavoratori dovranno essere formati e informati sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e, ai sensi dell'art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all'uso degli otoprotettori.

R=P×M=2×2=4

Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti

Per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro mobili e delle attrezzature adibite al sollevamento e/o al trasporto di carichi, si richiede la rigorosa applicazione della legislazione cogente: Titolo III, Allegato V (parte II, punto 2) e Allegato VI (punti 2 e 3) del D.Lgs. n. 81/2008.

Durante la movimentazione dei materiali eseguita con i mezzi meccanici, deve essere assolutamente vietata la presenza di personale nel raggio di azione degli stessi (pala meccanica camion e terna in particolare); tali operazioni devono essere inoltre eseguite con la massima cautela e attenzione evitando sempre manovre brusche o repentine.

R=P×M=2×2=4

Proiezione di schegge, polveri, liquidi

Nel caso in cui l'attività svolta dovesse dar luogo a proiezioni pericolose di schegge o di materiali, ad esempio nelle fasi di carico dei camion mediante la pala meccanica o durante l'esecuzione di scavi, si devono adottare tutte le misure atte ad evitare che le materie proiettate possano recare danno alle persone; è assolutamente vietato transitare con i mezzi aventi il cassone aperto (salvo nella fase necessaria al carico del materiale), sollevato e/o con le sponde aperte.


Tutti i lavoratori devono inoltre utilizzare sempre i D.P.I. per la protezione del capo e degli occhi (occhiali panoramici antischeggia).

Si raccomanda di limitare sempre al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

R=P×M=1×3=3

Ribaltamento

Considerato che i percorsi e le aree di lavoro sono spesso irregolari con sporgenze e avvallamenti e/o presenza di fango e acqua, si raccomanda di procedere a velocità moderata dopo aver preventivamente valutato l'effettiva agibilità dei percorsi; è importante utilizzare sempre i mezzi in punti stabili e con poca pendenza ed evitare manovre repentine.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 17 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

Si ribadisce inoltre la conformità alla legislazione cogente, in particolare al punto 2 dell'Allegato V e al punto 2 dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 81/08.

R=P×M=1×3=3

D Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore):

Interferenze con le attività della Committente

Tutte le attività devono essere concordate e pianificate preventivamente con la funzione aziendale interessata in modo tale da garantire, affinché siano ridotte al minimo le interferenze con le attività svolte dal personale interno della Committente, lo svolgimento delle stesse nel rispetto di quanto indicato nel presente documento. I lavori eventualmente svolti in collaborazione col personale Carbosulcis, che potrebbero generare contatti pericolosi, devono essere preventivamente definiti dai responsabili delle funzioni richiedenti la prestazione; i lavoratori devono essere formati ed informati sulle corrette modalità operative.

In ogni caso, si ribadisce di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni fornite nel presente documento e limitare, come già evidenziato in precedenza, al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio (art. 15 del D.Lgs. n. 81/08).

Per tutte le attività si ribadisce di seguire scrupolosamente le procedure previste dalla legislazione vigente e quelle in vigore in azienda e di collaborare con i Referenti Aziendali, onde evitare disagi e dannose interferenze durante l'attività lavorativa. In ogni caso, prima di manovrare qualsiasi mezzo, accertarsi che non sia presente personale che transita a piedi lungo il percorso, nel raggio d'azione e/o che sosta dietro il mezzo stesso.

È vietato ingombrare passaggi e uscite di sicurezza con mezzi e/o con materiali di qualsiasi natura.

Considerando che le attività in appalto saranno gestite in base alle esigenze della committente che potrebbero essere di volta in volta differenti, le stesse, conseguentemente, dovranno essere valutate ai fini dell'individuazione di nuove interferenze che, se rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DSSC-DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".


R=P×M=2×2=4

5.3 Viabilità e regole di precedenza

Oltre all'area di lavoro vera e propria, tutta la zona all'interno della concessione mineraria della CARBOSULCIS S.p.A., denominata Monte Sinni, viene considerata area di lavoro.

Il percorso per il raggiungimento del luogo di lavoro oggetto dell'intervento deve essere quello indicato nel documento di **Permesso di Lavoro**: è assolutamente vietato deviare dai percorsi stabiliti se privi di debita autorizzazione scritta.

La segnaletica presente lungo le strade interne all'azienda e in qualunque luogo di lavoro deve essere rigorosamente rispettata.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 18 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze
File:	053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

Durante l'esecuzione dei lavori, i mezzi devono essere parcheggiati nelle apposite aree e mai lasciati lungo il bordo della carreggiata.

6. PRESCRIZIONI

6.1 Uso di Attrezzature specifiche

Nell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, l'Impresa Appaltatrice utilizzerà attrezzature di sua proprietà. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale. E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Tutte le macchine utilizzate nel cantiere e i componenti di sicurezza (per macchina si intende quanto specificato dall'art. 2, comma 2, punto a del D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010; per componente di sicurezza si intende quanto specificato al comma 2, punto c dello stesso articolo) devono essere conformi alle disposizioni del suddetto Decreto e a quelle indicate al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e relativi allegati; la Committente, nella figura del RUP, si riserva di richiedere copia delle dichiarazioni di conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto dell'Impresa Appaltatrice, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

6.2 Formazione e Informazione

La Committente si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

La Committente pretende altresì che l'Impresa Appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

[Gli operatori incaricati dell'uso delle attrezzature devono possedere, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, l'abilitazione obbligatoria e specifica.](#)

6.3 Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice devono osservare le seguenti disposizioni:

- Disposizioni aziendali a cui gli appaltatori devono rifarsi:

Previo inizio lavori, i lavoratori che opereranno saranno formati ed informati relativamente alle procedure in vigore in azienda, al DUVRI, alle principali fonti normative applicabili in azienda

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 19 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze
File:	053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

ed ai DPI da utilizzarsi; inoltre i lavoratori dovranno essere a perfetta conoscenza delle informazioni contenute sia nell'Allegato 5 che nell'allegato 6 al presente documento.

Si precisa che, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario concordare con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente, la riunione per l'informativa di sicurezza.

L'ingresso nel sito è consentito solo al personale e ai mezzi preventivamente autorizzati dal Reparto preposto, secondo le modalità definite nella Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 2 al DUVRI) "PGS n. 59 Ingresso nel sito".

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge 136/2010 art. 5, tutto il personale occupato dall'impresa aggiudicataria all'interno della Concessione Mineraria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso ci si serva di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente.

In caso di infortunio a un dipendente della ditta appaltatrice, il Datore di Lavoro della ditta stessa, attraverso la figura del Responsabile del Reparto Carbosulcis richiedente (Supervisore dei lavori), avrà cura di far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione Carbosulcis:

- copia del 1° certificato medico, tempestivamente, che, nel caso di infortunio grave, è necessario per istituire le pratiche di cui all'art. 25 comma 3, se in campo di applicazione del D.Lgs. 624/96;
- le informazioni relative ai giorni di prognosi e alla data di conclusione dell'infortunio, fintanto che permane il rapporto di lavoro con la Carbosulcis.

- Obbligo dei DPI:

Fermo restando che bisogna dare priorità ai dispositivi di protezione collettiva e, solo laddove non si raggiungano le soddisfacenti condizioni di sicurezza, si deve fare ricorso ai D.P.I., i lavoratori devono avere in dotazione tutti i D.P.I. necessari, essere edotti e sensibilizzati circa il corretto utilizzo.

Inoltre, lavoratori dovranno essere formati, informati e addestrati sull'eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria e sugli otoprotettori.

Si richiede la conformità, al D.Lgs. n. 475/92 e al D.Lgs. n. 81/08, Titolo III, Capo II, e all'Allegato VIII del medesimo decreto, nonché alla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 4 al DUVRI) "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".

- Divieti di accesso ad aree aziendali:


Le uniche aree aziendali accessibili agli operatori sono quelle oggetto dei lavori indicati nel presente documento.

Qualsiasi necessità dei lavoratori dell'Impresa Appaltatrice di accedere a qualsiasi altra area dell'azienda, dovrà essere richiesta formalmente e successivamente esaminata, per scongiurare o, in caso contrario, valutare la possibilità di nuovi rischi interferenti.

- Segnaletica e comunicazioni gestuali:

Tutta la segnaletica utilizzata deve essere conforme a quanto previsto al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del medesimo decreto; in particolare i lavoratori devono essere formati sulla comunicazione verbale e sulla segnalazione gestuale. Le comunicazioni gestuali tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

- Incendi:

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 20 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

Durante i lavori, si ribadisce la puntuale osservanza della legislazione cogente e la presenza di adeguati mezzi estinguenti; i mezzi devono essere provvisti di adeguati sistemi di spegnimento; i lavoratori devono essere edotti sull'utilizzo corretto delle apparecchiature antincendio.

-Altro:

I cantieri devono essere consegnati secondo l'iter previsto dalla PGS 57 "Applicazione dei Permessi di lavoro" e i lavori devono essere svolti nel rispetto della legislazione vigente e delle procedure interne aziendali.

I lavoratori dell'Impresa Appaltatrice si impegnano inoltre a:

- segnalare tempestivamente al proprio preposto situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

6.4 Pronto Soccorso ed Emergenza

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

In particolare:

Il Pronto Soccorso deve essere organizzato in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 388/03; nel caso in cui sia necessario il sostegno del Servizio Sanitario Carbosulcis, è responsabilità del Capo Squadra della Ditta o del Responsabile Diretto dell'Impresa Appaltatrice accompagnare il lavoratore in Infermeria e, a richiesta dell'infermiere o del Medico Aziendale, fornire ogni necessaria informazione. Il Servizio Sanitario della Committente provvede ad avvisare il Responsabile del Contratto con la Ditta esterna, secondo quanto previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 3 al DUVRI) "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".

La linea interna dedicata, da utilizzare in caso di emergenza, è il 2555, che attiva automaticamente le procedure previste nel Piano di Emergenza aziendale.

Si prenda visione della planimetria di emergenza e dello schema riassuntivo comportamenti in emergenza, (allegato 5 e allegato 7 al DUVRI), contenenti, rispettivamente, l'individuazione delle vie di fuga, punti di raccolta,..., e le principali informazioni per il comportamento da attuarsi in caso di emergenza.

7. DISPOSIZIONI FINALI

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- L'Impresa Appaltatrice dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 21 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze
File:	053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc	

- L'Impresa Appaltatrice dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, del vestiario ad alta visibilità con bande rifrangenti e dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nella scarpe antinfortunistica e, all'occorrenza, nel casco protettivo;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verificano situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o macchine operatrici in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso;
- Sia da parte del Committente che dell'Appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone;
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare alla Committente, e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.

8. COSTI PER LA SICUREZZA


I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento.

I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.

9. CONCLUSIONI

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 22 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

9.1 Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

9.2 Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenti, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

9.3 Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

AZIENDA	FIRMA DdL	FIRMA RUP
CARBOSULCIS S.p.A.		

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 23 di 21
		Rev. 1 del 18/02/2016
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 053_DUVRI Fornitura di un servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d'opera.doc		

AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'Impresa Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

AZIENDA	FIRMA e Timbro DdL	